

FONDAZIONE GAIANI



COSTITUITA IN DATA 30 OTTOBRE 2007
CON ATTO NOTAIO CARLO MUSSI
N. 67547 DI REP. N. 15086 DI RACC.
REGISTRATA A MONZ
IL 15 NOVEMBRE 2007 AL NUMERO 17165

SUCCESSIVA MODIFICA STATUTO
CON ATTO NOTAIO CARLO MUSSI
N. 67865 DI REP. N. 15327 DI RACC.
REGISTRATA A MONZA IL 28 GENNAIO 2008
AL NUMERO 1389

RICONOSCIUTA DALLA REGIONE LOMBARDIA REGISTRO
REGIONALE DELLE PERSONALITÀ GIURIDICHE DPGR
2961
NUMERO D'ORDINE 2282 DEL 26 MARZO 2008

sede legale: Via Canonica, 4 – 20900 Monza
sede operativa: Via F. Frisi, 26 – 20900 Monza
tel. +39.039.326383 – fax +39.039.2300349
info@fondazionegaiani.it; info@museoduomomonza.it; www.museoduomomonza.it

INDICE

ART. 1	- COLLEGIO DEI PARTECIPANTI
ART. 2	- SEDE
ART. 3	- SCOPI
ART. 4	- ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE
ART. 5	- PATRIMONIO
ART. 6	- ESERCIZIO FINANZIARIO
ART. 7	- MEMBRI DELLA FONDAZIONE
ART. 8	- FONDATORI
ART. 9	- FONDATORI SUCCESSIVI
ART. 10	- ESCLUSIONE E RECESSO
ART. 11	- PARTECIPANTI
ART. 12	- ESCLUSIONE E RECESSO
ART. 13	- ORGANI DELLA FONDAZIONE
ART.14	- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART.15	- ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART.16	- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CONVOCAZIONE E QUORUM
ART. 17	- PRESIDENTE
ART. 18	- ADVISORY BOARD
ART. 19	- COSTITUZIONE
ART. 20	- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 21	- CLAUSOLA DI RINVIO
ART. 22	- SCIoglimento
ART. 23	- MODIFICAZIONI STATUTARIE
ART. 24	- CLAUSOLA ARBITRALE

Articolo 1 Costituzione

È costituita per volontà della Parrocchia di S. Giovanni Battista di Monza, di Monsignor Leopoldo Gariboldi, del Signor Franco Gaiani e della Signora Celestina Adele Giansoldati Gaiani una fondazione di partecipazione denominata: "Fondazione Gaiani".

Articolo 2 Sede

L'ente ha sede in Monza, in via Canonica 4. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale della provincia di Monza e Brianza/Milano.

Articolo 3 Scopi

La Fondazione, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, e senza fini di lucro, ha lo scopo di sostenere, conservare, promuovere, valorizzare e gestire beni culturali così come di progettare e realizzare iniziative finalizzate allo sviluppo culturale, scientifico e sociale di ispirazione cristiana. In questo ambito la Fondazione persegue l'intento di far conoscere, di valorizzare e custodire le testimonianze della storia, dell'arte e della fede. La Fondazione ha inoltre per oggetto l'attività di studio, di ricerca e di documentazione relativamente ai beni mobili e immobili, di valore culturale e artistico, ivi comprese l'organizzazione di mostre ed esposizioni sia permanenti che temporanee, l'azione di musealizzazione; l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro dei beni vincolati e non; la raccolta, per gli scopi, da soggetti pubblici e privati, di lasciti, fondi, contributi e sponsorizzazioni, anche partecipando alle assegnazioni previste dalle normative italiane ed europee; la partecipazione e il sostegno anche economico di enti, di istituzioni ed associazioni pubbliche o private che perseguano scopi analoghi.

Perseguendo gli scopi statutari, la Fondazione potrà:

a) Valorizzare e gestire:

1. 'Museo e Tesoro del Duomo di Monza', d'ora in poi 'Museo' di proprietà della Parrocchia di S. Giovanni Battista composto da Chiostrino, Sezione Filippo Serpero, Sezione Carlo Gaiani, Torre longobarda e sale sovrastanti le sacrestie.
2. 'Biblioteca Capitolare e 'Archivio Storico' di proprietà della suddetta Parrocchia di San Giovanni;
3. Cripta e Cappella Zavattari all'interno del Duomo così come le altre quattro chiese di proprietà della Parrocchia (Santa Maria in Strada, San Maurizio, San Pietro Martire, Santa Maria degli Angeli), al fine di definire un percorso di valorizzazione integrata tra i beni situati nel museo di cui al punto 1. e i loro rispettivi contesti di provenienza.

b) costituire altre strutture museali, curandone la progettazione, l'organizzazione e la gestione, anche per conto e/o in eventuale collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;

c) istituire e/o gestire corsi di studio, incontri e conferenze così come ogni altra iniziativa educativa o didattica anche per conto e/o in eventuale collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;

d) favorire, anche mediante l'istituzione di borse di studio, studi e ricerche in ambito culturale, scientifico, storico ed artistico di ispirazione cristiana;

e) organizzare e/o partecipare a manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari, corsi di formazione e ricerche di ogni tipo, anche per conto e/o in eventuale collaborazione con soggetti pubblici o privati;

f) pubblicare strumenti editoriali di qualsiasi natura, così come diffondere gli stessi per il tramite di ogni mezzo di comunicazione, nel rispetto dei principi cristiani;

g) promuovere e/o gestire, anche per conto e/o in eventuale collaborazione con altri soggetti pubblici o privati l'attuazione, l'organizzazione e la realizzazione di esposizioni permanenti e temporanee di arte sacra e non, così come di iniziative e servizi ad esse connessi, di natura culturale, didattica, turistico culturale e ricreativa;

h) promuovere il restauro di beni culturali di qualsiasi genere, favorire la ricerca in tal senso anche mediante l'istituzione di scuole o di corsi di restauro, anche per conto e/o in eventuale collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;

- i) fornire consulenze e supporti organizzativi e/o tecnici a soggetti pubblici o privati che perseguano i medesimi scopi;
- l) promuovere ed attuare la catalogazione e l'inventario di beni culturali, la cura e la conservazione di biblioteche, fototeche, archivi e di ogni struttura analoga;
- m) curare la valorizzazione, il coordinamento e l'assistenza culturale e scientifica di altri beni culturali e musei;
- n) promuovere la donazione, il comodato e il deposito di opere d'arte al precipuo fine di incrementarne il più possibile la fruibilità.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il conseguimento degli scopi la Fondazione potrà svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, di partecipazione e di altro genere, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano ritenute necessarie od opportune.

Potrà amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti o concessi.

Potrà partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, nonché a società la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi e quelli della Fondazione medesima, ovvero al reperimento di fondi da destinare unicamente al perseguimento degli scopi indicati al precedente articolo 3; la Fondazione può, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

Potrà svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi, e attività ricreative anche nel campo della preparazione e della somministrazione di alimenti e bevande.

Stipulare ogni più opportuno accordo per l'affidamento a terzi di parte dell'attività di cui al presente articolo. Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, comprese quelle di natura economico – finanziaria, purché queste ultime non rivestano carattere di prevalenza rispetto alla attività principale della fondazione.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

1. fondo di dotazione, costituito dai beni, denaro o titoli che formano il patrimonio iniziale dell'Ente, nonché dal danaro e/o dai beni mobili e immobili ovvero dai titoli, o altre utilità, a qualsiasi titolo pervenuti in via definitiva alla Fondazione o dalla stessa acquistati, impiegabili per il perseguimento degli scopi e che, per volontà dei soggetti che li hanno trasferiti in favore della Fondazione ovvero per decisione del Consiglio di Amministrazione entrano a far parte del fondo di dotazione;

2. fondo di gestione.

Il fondo di gestione della Fondazione è composto:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale, che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- d) dai contributi dei Fondatori, dei Fondatori Successivi e dei Partecipanti;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- f) da ricavi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche, anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) da ogni bene mobile od immobile a qualsiasi titolo pervenuto alla Fondazione e che non faccia parte del fondo di dotazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 6 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro la fine dell'anno precedente il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo di esercizio.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi ai Fondatori, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del c.c.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti consentiti dagli stanziamenti del bilancio approvato ed in ossequio alle regole generali di contabilità.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, dal Comitato Esecutivo o da membri del Consiglio di amministrazione muniti di delega, che eccedano i limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali devono essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il posizionamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento dell'attività.

È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La tenuta della contabilità rispetterà le disposizioni di legge applicabili.

Articolo 7 Membri della fondazione

I membri della fondazione si dividono in:

1. Fondatori
2. Fondatori Successivi
3. Partecipanti

Articolo 8 Fondatori

Sono Fondatori la Parrocchia di S. Giovanni Battista di Monza, Monsignor Leopoldo Gariboldi, il Signor Franco Gaiani e la Signora Celestina Adele Giansoldati Gaiani.

Articolo 9 Fondatori Successivi

Possono divenire Fondatori Successivi, nominati tali con delibera adottata con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private che contribuiscano con denaro, beni immobili o mobili ovvero con titoli, in un momento posteriore alla costituzione della Fondazione, al Patrimonio della Fondazione, nelle forme, nella misura (da considerarsi minima) ed entro i termini determinati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 15 lettera c) del presente Statuto.

La nomina ha la durata massima di anni cinque.

L'acquisto della qualifica di Fondatore Successivo e, pertanto, l'esercizio dei connessi diritti, è sospensivamente condizionato all'avvenuto completo soddisfacimento, da parte del Fondatore Successivo, entro il termine concesso, degli obblighi di contribuzione il cui adempimento sia concomitante all'ammissione, così come indicati dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di cui al precedente primo comma del presente articolo.

Nella delibera di nomina il Consiglio di Amministrazione stabilirà, inoltre, gli ulteriori obblighi a carico del Fondatore Successivo e la durata della nomina.

L'accettazione della nomina da parte del Fondatore Successivo comporta adesione al presente statuto, nonché a quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di nomina.

I Fondatori Successivi non potranno essere in numero complessivo superiore a tre. Resta inteso che a seguito della scadenza, esclusione o recesso di un Fondatore Successivo si potrà procedere alla sua sostituzione, fatto salvo il rispetto del numero massimo indicato.

Articolo 10 Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione può decidere, con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica, l'esclusione dei Fondatori Successivi di cui al precedente art. 9 per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- d) condotta incompatibile con delibere del Consiglio di Amministrazione e perdurante anche a seguito di richiamo scritto del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- e) estinzione, a qualsiasi titolo;
- f) apertura di procedure di liquidazione;
- g) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Fondatori successivi possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

L'esclusione o il recesso dalla Fondazione non comportano la restituzione di quanto da questi versato a titolo di contributo.

Articolo 11 Partecipanti

Possono ottenere al qualifica di "Partecipanti", nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dei membri in carica del Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con una attività anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare la possibile suddivisione dei Partecipanti secondo le categorie di attività e sulla scorta dell'ammontare della contribuzione alla Fondazione.

Per ogni categoria il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire specifiche prerogative purché non recanti pregiudizio all'attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante è acquisita a seguito dell'adempimento degli obblighi iniziali indicati dal Consiglio di Amministrazione ed ha la durata indicata dal consiglio medesimo, con un massimo di anni cinque.

L'accettazione della nomina da parte del Partecipante comporta adesione al presente statuto, nonché a quanto indicato dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di nomina.

Articolo 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione può decidere a maggioranza assoluta dei membri in carica l'esclusione dei Partecipanti di cui all'articolo 11 per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- d) condotta incompatibile con delibere del Consiglio di Amministrazione e perdurante anche a seguito di richiamo scritto del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- e) estinzione, a qualsiasi titolo;
- f) apertura di procedure di liquidazione;
- g) fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte all'atto della nomina.

L'esclusione o il recesso dalla Fondazione non comportano la restituzione di quanto da questi versato a titolo di contributo.

Articolo 13

Organi della fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- d) l'Advisory Board
- e) il Collegio dei Partecipanti
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 5 membri ad un massimo di 9, così scelti:

- a) 5 componenti nominati dai fondatori.

L'Arciprete pro-tempore del Duomo di Monza è membro di diritto fino alla scadenza del proprio mandato.

Per perpetuare l'intendimento dei Fondatori, i Sigg.ri Franco Gaiani e/o Celestina Adele Giansoldati Gaiani per trenta anni dalla data di costituzione della Fondazione avranno il diritto di nominare fino a tre componenti del consiglio di Amministrazione.

I Sigg.ri Franco Gaiani e/o Celestina Adele Giansoldati Gaiani avranno, quindi, diritto di nominare i componenti di loro spettanza per la indicata durata di anni trenta e, perciò, fino al Consiglio di Amministrazione che inizi il proprio mandato entro tale trentennio, ancorché la scadenza del mandato sia successiva a tale periodo.

L'esercizio di tale diritto di nomina potrà avvenire anche all'interno di disposizioni a causa di morte. In tale ipotesi, salvo quanto diversamente previsto dal de cuius, la nomina si intenderà effettuata per la durata di trenta anni ovvero per il residuo periodo e, quindi, in applicazione di quanto previsto al precedente comma, per i Consigli di Amministrazione che siano nominati entro tale trentennio o minor periodo.

La Parrocchia di S. Giovanni Battista di Monza nominerà due componenti del Consiglio di Amministrazione, uno obbligatoriamente indicato nell'Arciprete pro-tempore del Duomo di Monza.

Scaduto il diritto dei Sigg.ri Franco Gaiani e Celestina Adele Giansoldati Gaiani di nominare i propri componenti, la nomina degli stessi spetterà alla Parrocchia di S. Giovanni Battista di Monza.

- b) 1 componente nominato da ciascun Fondatore Successivo, fino ad un massimo di 3 componenti, come indicato all'articolo 9, nominato dal Consiglio di amministrazione ai sensi del successivo articolo 15.

La decadenza, il recesso o l'esclusione del Fondatore Successivo comporterà automaticamente la contemporanea cessazione dalla carica del consigliere dallo stesso indicato.

c) 1 componente nominato dal Consiglio di amministrazione su indicazione del Collegio dei Partecipanti, come indicato dal successivo articolo 15.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati anche per più mandati, anche se consecutivi.

Si applica il disposto di cui all'art. 2382 del codice civile.

All'atto dell'insediamento il Consiglio di Amministrazione verificherà le nomine dei propri componenti e ratificherà le stesse ove formalmente corrette.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, ovvero che non rispetta le norme statutarie e i regolamenti emanati ovvero compie atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio medesimo.

In tale ipotesi, così come in ogni altro caso di cessazione dalla carica, la sostituzione spetterà ai soggetti che lo hanno nominato, secondo quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c).

Il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla prima scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Gli incarichi di Consigliere sono gratuiti salvo i rimborsi delle spese sostenute e approvate dal Consiglio stesso.

Articolo 15 **Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- b) approvare il bilancio di previsione ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) deliberare l'ammissione di Fondatori Successivi e dei Partecipanti fissando, per ciascuno di essi, ovvero per categorie omogenee, il valore minimo della quota di contribuzione, gli eventuali altri oneri, termini e condizioni di partecipazione;
- d) nominare il Presidente;
- e) nominare il Direttore, in ottemperanza del D.g.r. della Lombardia n. 11643, del 20 dicembre 2002 e successive modifiche, al quale potrà attribuire, con idoneo contratto, deleghe e responsabilità specifiche;
- f) nominare e revocare tra i suoi componenti uno o due vicepresidenti, stabilendone i poteri e la durata del mandato, che non potrà eccedere i cinque anni;
- g) nominare e revocare i membri dell'Advisory Board;
- h) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può:

- i) approvare un regolamento interno, che può anche prevedere l'articolazione e l'organizzazione della Fondazione in dipartimenti o sezioni, con centri di gestione economica autonoma;
- l) nominare, stabilendone la durata non eccedente i tre anni, un Comitato Esecutivo composto da tre consiglieri di cui uno è obbligatoriamente il Presidente della Fondazione, ovvero conferire deleghe di funzioni sia al Presidente, sia a singoli componenti il Consiglio stesso, contestualmente attribuendo, con apposita delibera assunta e depositata nelle forme di legge, i relativi poteri e limiti, nonché, con riferimento al Comitato Esecutivo, stabilendone le modalità di funzionamento;
- m) nominare, non scegliendoli tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, delegati per determinati atti o categorie di atti, demandando al Presidente o ai Vice Presidenti gli adempimenti conseguenti;
- n) nominare comitati consultivi tematici, chiamandone a farne parte personalità del mondo della cultura, della ricerca o rappresentanti di Enti o Istituzioni nazionali e/o internazionali, determinandone ogni volta la composizione e le attribuzioni;
- o) approvare le modifiche al presente statuto.

Non sono delegabili a singoli consiglieri, al Comitato esecutivo ovvero a terzi le decisioni relative ai precedenti punti a), b), c), d) e), f), g), l), e o).

Articolo 16

Consiglio di Amministrazione, convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri in carica, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei e con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in caso di assenza o di altro impedimento, dal più anziano dei Vice presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente e può deliberare quando siano presenti almeno quattro dei membri di cui alla lettera a) del precedente articolo 14 e la maggioranza dei componenti in carica. Salvo quanto diversamente disposto in altri articoli del presente statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e redatto dal Direttore, se nominato, su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Al Consiglio di Amministrazione potranno partecipare, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti, il Direttore, se nominato, i Consiglieri Emeriti e il Presidente Onorario.

Articolo 17

Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In caso di sostituzione del Presidente, gli altri membri del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi del disposto del precedente art. 14, lett. a) designano, a maggioranza, il nuovo Presidente, fissando la durata della carica che non potrà eccedere i cinque anni.

Il Presidente può essere rieletto.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Alla scadenza del mandato, o dell'eventuale rinnovo, il Signor Franco Gaiani diviene Presidente Onorario della Fondazione, nomina onorifica a vita alla quale non corrisponde alcun onere gestionale e di legale rappresentanza. Il Presidente Onorario potrà partecipare al Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Presidente inoltre:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- b) firma gli atti e quanto occorre per l'espletamento di tutte le deliberazioni del Consiglio medesimo;
- c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e del Museo;
- d) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e tiene i rapporti con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi nazionali e/o internazionali, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- f) in caso di urgenza adotta ogni provvedimento opportuno, riferendo, nel più breve tempo possibile, al Consiglio di Amministrazione, al quale sarà, altresì, sottoposto il provvedimento per la relativa ratifica;
- g) presiede, ove costituito, l'Advisory Board di cui al successivo articolo 18, oltre a eventuali comitati consuntivi tematici di cui al precedente articolo 15 lettera p);
- h) presiede, ove costituito, il Collegio dei Partecipanti.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il più anziano dei Vice Presidenti.

La carica di Presidente è gratuita salvo i rimborsi delle spese sostenute e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 Advisory Board

Ove lo ritenga utile ed opportuno ai fini dello svolgimento dell'attività della Fondazione, ai sensi degli articoli 3 e 4 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può istituire l'Advisory Board.

L'Advisory Board è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri scelti, nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione tra persone o i rappresentanti di Istituzioni o Enti italiani o stranieri particolarmente qualificati e di riconosciuto prestigio e valore nei campi d'azione indicati degli scopi della Fondazioni come all'articolo 3.

L'Advisory Board svolge attività di consulenza e collabora nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare esso svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richiede espressamente il parere, che, in nessun modo, potrà essere vincolante.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca in qualsiasi momento.

L'Advisory Board è presieduto del Presidente ai sensi dell'articolo 17 del presente Statuto e coordinato dal Direttore, se nominato. Il Presidente convoca l'Advisory Board ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

La carica di membro dell'Advisory Board è gratuita, salvo i rimborsi delle spese sostenute e approvate dal Consiglio di Amministrazione, della durata di 1 anno e rieleggibile.

Articolo 19 Collegio dei Partecipanti

Qualora alla Fondazione partecipino in numero pari o superiore a tre, altri soggetti ai sensi dell'articolo 11 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione costituisce il Collegio dei Partecipanti.

Il Collegio dei Partecipanti è formato da tutti i Partecipanti o loro rappresentanti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Collegio dei partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è dallo stesso convocato, con congruo anticipo, non inferiore comunque a 48 ore, e per iscritto, con ogni mezzo (lettera, fax, telegramma, e-mail, ecc., purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione), ogni qualvolta si debba procedere alla nomina del consigliere di amministrazione previsto dalla lettera c) del precedente articolo 14, nonché ogni volta che ne venga richiesto dalla maggioranza dei componenti il collegio stesso. Per la nomina del consigliere di amministrazione il Collegio dei Partecipanti indica, tre nominativi, tra i quali il Consiglio di Amministrazione nomina il consigliere previsto dalla lettera c) del precedente articolo 14.

Il Collegio dei Partecipanti può formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

La carica di membro del Collegio dei Partecipanti è gratuita.

Articolo 20 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è organo contabile ed è nominato dalla Parrocchia di S. Giovanni Battista di Monza. Ai revisori si applica il disposto del primo comma dell'art. 2399 cod. civ, ad eccezione del presidente, per il quale trova applicazione, anche, il disposto del secondo comma di tale articolo. Tale procedimento di nomina verrà applicato anche in caso di sostituzione di un revisore dovuto a dimissioni, permanente impedimento o decesso del medesimo. Ogni Revisore è rieleggibile e la sua carica è della durata di 5 anni rinnovabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di presidente, dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero della Giustizia, e provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, procede alle necessarie verifiche e redige la propria relazione sui bilanci consuntivi. Ogni suo componente può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Collegio dei Revisori è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. La nomina è gratuita ed è revocabile unicamente per giusta causa.

Articolo 21
Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia compromettibile in arbitri che dovesse insorgere tra i Fondatori, i Fondatori Successivi e/o i Partecipanti ovvero tra tali soggetti e la Fondazione, che abbiano ad oggetto diritti relativi al presente statuto, comprese quelle relative alla validità ed efficacia di delibere del Consiglio di Amministrazione,

nonché quelle promosse nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Advisory Board, del Collegio dei Revisori e/o del Presidente, o da parte degli stessi verrà rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato dai due arbitri di parte, ai quali viene qui conferito espresso mandato al riguardo, e, in difetto di loro accordo, trascorsi venti giorni dalla nomina del secondo arbitro, dal Presidente del Tribunale di Monza, su ricorso della parte più diligente.

Nell'ipotesi nella quale una parte non dovesse nominare il proprio arbitro, decorsi venti giorni, dall'invito rivoltole per lettera raccomandata A.R. dall'altra parte, la nomina potrà essere richiesta, anche per questo arbitro al Presidente del Tribunale di Monza.

Allorquando le parti siano in numero maggiore di due i tre arbitri verranno scelti di comune accordo dalle stesse o, in difetto di accordo da perfezionare entro trenta giorni decorrenti dalla data ultima di ricezione della domanda di arbitrato ad opera di una delle parti, dal Presidente del Tribunale di Monza su istanza della parte più diligente.

Sede dell'arbitrato sarà Monza.

Gli arbitri si pronunceranno in via di diritto, anche a maggioranza, nelle forme e nel rispetto dei termini previsti per l'arbitrato rituale.

Del loro lodo daranno comunicazione alle parti con lettera separata diretta alle stesse.

Gli arbitri liquideranno le spese e le competenze proprie e quelle per la difesa delle parti, attribuendone il carico alle parti stesse o ad una di esse nel modo che riterranno più equo, tenuto conto della soccombenza. Lodo appellabile.

Articolo 22
Scioglimento

Qualora il Consiglio di Amministrazione accertasse che lo scopo statutario è esaurito, divenuto impossibile o di scarsa utilità, o che il patrimonio è divenuto insufficiente, chiederà all'autorità di vigilanza la declaratoria di estinzione della Fondazione e procederà all'attivazione delle procedure di liquidazione.

Nei casi previsti al comma precedente, e in generale quando ricorrano le cause di estinzione, di scioglimento, di revoca della personalità giuridica previste dalla legislazione vigente, il patrimonio sarà devoluto alla Parrocchia di S. Giovanni Battista di Monza.

Articolo 23
Modificazioni statutarie

Le modifiche al presente Statuto sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà deliberare con voto favorevole dei quattro quinti dei membri in carica. Ogni modifica dovrà essere sottoposta all'approvazione della competente autorità di vigilanza.

Articolo 24
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.